

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 luglio 2009, n. 13-15/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia
9 giugno 2005, n. 14-44/Leg (Disposizioni regolamentari
relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 38 del 15 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 2004, n. 10), modificato con decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 di data 3 luglio 2009, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'allegato B) al decreto del Presidente
della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.*

1. Alla sezione B) dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire in discarica e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, devono essere collocati in discarica rifiuti trattati, secondo i criteri, anche temporali, e le condizioni stabilite da questo punto. I rifiuti devono essere trattati prima di essere depositati in discarica al fine di ottenere una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, stabilizzare la frazione biodegradabile, mitigare gli odori, ridurre la produzione del percolato e recuperare materiale idoneo per la copertura della stessa discarica. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in un ambiente confinato e si deve svolgere attraverso le seguenti fasi: a) operazione di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura; b) vagliatura con maglie di dimensione massima fino a 50 mm o con resa equivalente; c) trattamento aerobico del sottovaglio. Durante la fase aerobica, che di norma ha una durata minima di 21 giorni dal completamento del carico del cumulo o delle celle, devono essere mantenute le seguenti condizioni di processo, per temperatura e umidità:

Parametri	condizioni di processo
umidità	35 ÷ 50% per tutta la durata della fase
temperatura	maggiore di 55° C per almeno cinque giorni

La temperatura deve essere registrata in continuo, mentre l'umidità deve essere misurata ad inizio e fine processo; i relativi grafici devono essere conservati presso l'impianto per almeno un anno.

Il materiale, per essere utilizzato tal quale per la copertura della discarica, deve possedere un indice respirometrico inferiore a 1300 mg O₂/kgSV^{1h}, secondo quanto indicato nell'allegato D. Qualora sia superato il valore sopra riportato, il materiale trattato deve essere depositato in discarica.

Il materiale stabilizzato biologicamente e utilizzato per la copertura giornaliera della discarica non necessita di una ulteriore e preventiva vagliatura. Le discariche o i settori di discarica, coltivati esclusivamente con materiale proveniente da operazioni di bonifica di depositi dismessi da oltre 20 anni, non sono soggetti alla copertura giornaliera.

Va privilegiata la stesa del materiale stabilizzato biologicamente, qualora utilizzato per la copertura giornaliera della discarica, non venga (deve essere) in assenza di condizioni meteorologiche che possono riattivare l'attività biologica del materiale stesso (in presenza o all'approssimarsi di precipitazioni).

Il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm ed essere conforme ai valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo dei metalli, riferiti alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5) del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito riportati:

Parametri	Valori limite	Unità di misura
Salmonelle	Assenti	N°/50 g
Semi infestanti	Assenti	N°/50 g
pH	6 ÷ 8,5	unità di pH
Arsenico (As)	50 (*)	mg/kg
Cadmio (Cd)	10 (*)	mg/kg
Cromo totale	800 (*)	mg/kg
Cromo esavalente (Cr ^{VI})	15 (*)	mg/kg
Mercurio (Hg)	5 (*)	mg/kg
Nichel (Ni)	500 (*)	mg/kg
Piombo (Pb)	1000 (*)	mg/kg
Rame (Cu)	600 (*)	mg/kg
Zinco (Zn)	1500 (*)	mg/kg
Indice respirometrico	1300	mg O ₂ /kgSV ^{1h}

(*) riferiti a sostanza secca

Il materiale stabilizzato biologicamente, sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm, può essere utilizzato per la realizzazione dello strato superficiale di copertura finale della discarica, di cui al punto 2.4.3. (Copertura superficiale finale) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003. In questo caso lo strato più esterno deve comunque essere formato da almeno 30 cm di terreno vegetale.

I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30°.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, le disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti non si applicano ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti stessi o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo n. 36 del 2003.

Conseguentemente, possono essere collocati in discarica rifiuti non trattati, qualora nei singoli bacini di raccolta si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e di giardini e quindi il rifiuto indifferenziato presenti le caratteristiche merceologiche di una frazione secca il cui trattamento, prima della sua collocazione in discarica, non contribuisca sostanzialmente alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente.

Le disposizioni riguardanti il trattamento di stabilizzazione biologica non si applicano quindi ai seguenti rifiuti:

ai rifiuti urbani indifferenziati provenienti da uno specifico bacino di raccolta e che presentano una quantità di frazioni merceologiche costituite da rifiuti biodegradabili non superiore a 115 kg/(ab eq anno);

ai rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica delle discariche di rifiuti prevalentemente urbani, dismesse da oltre 20 anni;

